

8. EFFETTI DELL'ADEGUAMENTO DEI REQUISITI PENSIONISTICI ALLA SPERANZA DI VITA

L'INPS, con circolare n. 41/2026, ha fornito indicazioni in relazione agli effetti delle novità introdotte dalla Legge n. 199/2025 in materia di adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso al sistema pensionistico per il biennio 2027-2028, nonché alle conseguenze derivanti dall'applicazione delle nuove decorrenze della pensione anticipata per gli iscritti alle Gestioni pubbliche CPDEL, CPS, CPI e CPUG.

Il documento di prassi si concentra, in particolare, sugli effetti che tali interventi producono sulle prestazioni di accompagnamento alla pensione, quali gli assegni straordinari dei Fondi di solidarietà bilaterali, le prestazioni di esodo di cui all'art. 4, Legge n. 92/2012 (c.d. isopensione) e l'indennità mensile connessa al contratto di espansione prevista dall'art. 41, comma 5-bis, D.Lgs. n. 148/2015.

Con riferimento all'adeguamento dei requisiti pensionistici, la circolare richiama il D.D. 19 dicembre 2025, che ha previsto, per il biennio 2027-2028, un incremento dei requisiti pari a 3 mesi, applicato nella misura di un mese per il solo anno 2027 e per l'intero importo dal 1° gennaio 2028. A tali disposizioni si affiancano le proiezioni contenute nella nota di aggiornamento al rapporto n. 26/2025 della Ragioneria generale dello Stato, che introducono l'adeguamento "in via prospettica" dei requisiti pensionistici sulla base delle dinamiche demografiche.

La circolare chiarisce che tali adeguamenti trovano applicazione anche nei confronti dei soggetti beneficiari delle prestazioni di accompagnamento alla pensione. In considerazione della durata pluriennale di tali strumenti, che può eccedere il biennio di riferimento dell'adeguamento, l'INPS precisa che, in sede di istruttoria delle domande, devono essere considerati anche i requisiti pensionistici determinati in via prospettica. Le procedure informatiche dell'Istituto sono state conseguentemente aggiornate nel corso del 2026 per recepire sia i nuovi requisiti derivanti dalla normativa vigente sia le relative proiezioni.

Per quanto concerne gli assegni straordinari erogati dal Fondo intersettoriale per il personale delle imprese assicuratrici e delle società di assistenza, la circolare richiama la disciplina di settore, che prevede espressamente, in presenza di modifiche normative che innalzino i requisiti pensionistici, la possibilità di prorogare l'erogazione della prestazione e il versamento della contribuzione correlata oltre il limite ordinario di durata, fino al raggiungimento dei requisiti per l'accesso alla pensione anticipata o di vecchiaia.

Analoghe indicazioni vengono fornite con riferimento agli assegni straordinari dei Fondi di solidarietà bilaterali per il personale del credito e del credito cooperativo. In tali ipotesi, la circolare precisa che i Comitati amministratori dei Fondi possono valutare l'opportunità di deliberare il prolungamento della durata della prestazione oltre il limite massimo, fino alla prima decorrenza utile per il pensionamento, con contestuale versamento della contribuzione correlata.

Per quanto riguarda le prestazioni di esodo disciplinate dall'art. 4, Legge n. 92/2012, e l'indennità di espansione di cui all'art. 41, comma 5-bis, D.Lgs. n. 148/2015, la circolare evidenzia che la normativa prevede espressamente l'erogazione della prestazione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento o della prima decorrenza utile della pensione. In applicazione di tali disposizioni, l'INPS chiarisce che, anche nel caso in cui l'adeguamento dei requisiti pensionistici determini uno slittamento della decorrenza della pensione oltre la durata ordinaria della prestazione, quest'ultima può essere erogata fino alla maturazione del diritto, ferma restando la necessità che il datore di lavoro assicuri la provvista finanziaria e la contribuzione correlata per l'intero periodo.

La circolare affronta, inoltre, il tema delle domande da esaminare o già respinte a seguito dell'aggiornamento dei requisiti pensionistici. In particolare, viene precisato che, con riferimento alle domande presentate per lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 31 gennaio 2026, le strutture territoriali devono procedere all'accoglimento delle istanze qualora l'applicazione dei nuovi requisiti "in via prospettica" determini il superamento della durata ordinaria della prestazione. Le domande eventualmente respinte sulla base delle precedenti istruzioni possono essere oggetto di riesame, su richiesta del datore di lavoro e previa acquisizione del consenso del lavoratore interessato.

Per quanto concerne gli assegni straordinari dei Fondi di solidarietà bilaterali, l'accoglimento delle domande e il riesame di quelle respinte sono subordinati alle eventuali deliberazioni dei Comitati amministratori, chiamati a valutare il prolungamento delle prestazioni in coerenza con le indicazioni fornite.

Un ulteriore ambito di intervento riguarda gli effetti della disciplina delle nuove decorrenze della pensione anticipata (c.d. finestra) per gli iscritti alle Gestioni CPDEL, CPS, CPI e CPUG, introdotta dalla Legge n. 213/2023. La circolare precisa che tali trattamenti pensionistici decorrono trascorsi determinati periodi dalla maturazione dei requisiti contributivi, con un meccanismo progressivo che prevede finestre temporali pari a 3, 4, 5, 7 e 9 mesi, in funzione dell'anno di maturazione dei requisiti.

L'Istituto chiarisce che tale disciplina si applica anche ai destinatari delle prestazioni di accompagnamento alla pensione iscritti alle suddette Gestioni. Ne deriva che il differimento della decorrenza della pensione può determinare uno slittamento del momento di accesso al trattamento pensionistico rispetto alla durata ordinaria delle prestazioni di esodo.

In tali ipotesi, la circolare dispone che le indicazioni relative al prolungamento delle prestazioni, già previste con riferimento all'adeguamento alla speranza di vita, trovano applicazione anche con riguardo agli effetti derivanti dall'introduzione delle finestre di accesso alla pensione anticipata. Pertanto, al fine di garantire la continuità delle tutele, le prestazioni possono essere estese fino alla prima decorrenza utile della pensione, nel rispetto delle condizioni previste e con il mantenimento degli obblighi contributivi a carico del datore di lavoro.